



COMUNE DI GALLIATE

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 30/10/2007

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 21/12/2010

(entrato in vigore il 27/02/2011)



INDICE

TITOLO I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Principi informativi

Art. 4 – Criteri Generali

Art. 5 – Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

TITOLO II – Definizione e classificazione dei rifiuti – competenze inerenti il loro smaltimento

Art. 6 – Classificazione dei rifiuti

Art. 7 – Rifiuti urbani

Art. 8 – Rifiuti speciali

Art. 9 – Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

Art. 10 – Rifiuti pericolosi

Art. 11 – Attività di Competenza del Comune

Art. 12 – Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati

Art. 13 – Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

TITOLO III – Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 14 – Definizione della zona di raccolta

Art. 15 – Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

Art. 16 – Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

Art. 17 – Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani ed assimilati

Art. 18 – Trasporto dei rifiuti

Art. 19 – Smaltimento e recupero dei rifiuti

TITOLO IV – I servizi di raccolta domiciliare

Art. 20 – Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta domiciliare

Art. 21 – Modalità di conferimento ai servizi di raccolta domiciliare

TITOLO V – Servizi di raccolta presso centro di conferimento

Art. 22 Predisposizione del centro di conferimento comunale

Art. 23 – Regolamento di gestione del centro di conferimento

TITOLO VI – Altri servizi di raccolta

Art. 24 - Servizi di raccolta su chiamata

Art. 25 – Servizi di raccolta presso scuole e centri di vendita

TITOLO VII – Gestione dei rifiuti solidi urbani

Art. 26 – Conferimento e raccolta dei rifiuti indistinti

Art. 27 – Conferimento e raccolta della frazione organica

Art. 28 – Conferimento e raccolta della frazione cartacea

Art. 29 – Conferimento e raccolta dei materiali ingombranti

Art. 30 – Conferimento e raccolta dei beni durevoli

Art. 31 – Conferimento e raccolta di altre frazioni valorizzabili

Art. 32 – Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

Art. 33 – Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità



Art. 34 Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Art. 35 – Frequenze dei servizi di raccolta

TITOLO VIII – Gestione dei rifiuti da imballaggio

Art. 36 – Competenze

Art. 37 – Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, alluminio e banda stagnata

Art. 38 – Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in plastica

Art. 39 – Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in cartone

Art. 40 – Frequenze dei servizi di raccolta

TITOLO IX – Gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 41 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 42 – Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani

TITOLO X – Gestione dei rifiuti speciali

Art. 43 – Gestione dei rifiuti speciali

TITOLO XI – Gestione di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e dalle pratiche “fai da te”

Art. 44 – Smaltimento dei veicoli a motore

Art. 45 – Modalità di conferimento e raccolta differenziata dell’olio minerale esausto, delle batterie al piombo esauste, dei filtri olio e dei pneumatici usurati

TITOLO XII – Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti

Art. 46 – Attività volte alla diminuzione dei rifiuti

Art. 47 - Uso di materiali riciclati

TITOLO XIII – Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art. 48 – Definizione

Art. 49 – Raccolta, trattamento e spazzamento

Art. 50 – Contenitori porta rifiuti

Art. 51 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

Art. 52 – Pulizia dei mercati

Art. 53 – Aree occupate da esercizi pubblici

Art. 54 - Carico e scarico di merci e materiali

Art. 55 - Rifiuti da attività edilizie

Art. 56 - Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Art. 57 - Asporto di scarichi abusivi

Art. 58 - Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

Art. 59 - Sgombero della neve

TITOLO XIV – Disposizioni finali

Art. 60 – Divieti

Art. 61 - Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

Art. 62 - Ordinanze contingibili e urgenti

Art. 63 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Art. 64 - Controlli

Art. 65 - Accertamenti

Art. 66 - Sanzioni



TITOLO I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. In particolare vengono stabilite:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006;
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalle normative vigenti.

3. Il presente Regolamento costituisce parte integrante dei capitolati d'appalto inerenti i servizi in esso contemplati.

Art. 2 – Definizioni

1. Nel Regolamento valgono le seguenti definizioni:

RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie elencate nell'allegato A del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

IMBALLAGGIO: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

IMBALLAGGIO PER LA VENDITA O IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;



IMBALLAGGIO MULTIPLO O IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO O IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

RIFIUTO DI IMBALLAGGIO: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione;

PRODUTTORE: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

DETENTORE: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

PRODUTTORE DI IMBALLAGGI: il fornitore di materiali di imballaggio, il fabbricante, il trasformatore e l'importatore di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI: il commerciante, il distributore, l'addetto al riempimento, l'utente di imballaggi e l'importatore di imballaggi pieni;

CONSUMATORE DI IMBALLAGGI: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE: il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture interconnessi tra loro, atto ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, sia in termini di riutilizzo delle risorse, compreso quello energetico, sia in termini di trattamento e di smaltimento definitivo e di minore impatto ambientale;

DEPOSITO TEMPORANEO: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni riportate all'art. 183, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/2006;

RACCOLTA: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;



RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

CENTRO DI CONFERIMENTO COMUNALE: struttura di supporto ai servizi di raccolta, consistente in un'area attrezzata, custodita ed accessibile in orari stabiliti, destinata al conferimento differenziato, da parte dell'utenza e dei servizi di raccolta sul territorio, di rifiuti urbani ed assimilati;

AREA ATTREZZATA PER LO STOCCAGGIO E LA VALORIZZAZIONE DEI MATERIALI (eventualmente abbreviata in area di valorizzazione): area destinata allo stoccaggio, selezione, valorizzazione e cessione a terzi delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;

RIUTILIZZO: qualsiasi operazione nella quale un oggetto è reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito. Tale oggetto riutilizzato diventa rifiuto quando cessa di essere reimpiegato;

SMALTIMENTO: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs.152/2006;

RECUPERO: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 152/2006;

RICICLAGGIO: ritrattamento dei rifiuti, in un processo di produzione, per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

STOCCAGGIO: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 152/2006;

COMBUSTIBILE DA RIFIUTI: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

COMPOST DA RIFIUTI: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

Art. 3 – Principi informativi

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:



- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio e dei siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare e riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
 - f) devono essere rimarcati i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario.
2. A tale scopo il Comune, attraverso il Consorzio di Bacino, provvede a:
- a) regolamentare tutte le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - b) coordinare i propri servizi con quelli dei Comuni appartenenti allo stesso Ambito Territoriale Ottimale, promovendo e realizzando intese, forme collaborative ed aggregazioni, a partire da quanto previsto dalla vigente normativa a livello nazionale e regionale e dai piani provinciali e regionali;
 - c) promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti ed a favorirne il riutilizzo;
 - d) organizzare la raccolta dei rifiuti soggetti a privativa attraverso il sistema della differenziazione a monte, al fine di poterli indirizzare a differenti sistemi di recupero o smaltimento;
 - e) incentivare la raccolta ed il recupero dei rifiuti non soggetti a privativa;
 - f) adottare ogni altra opportuna azione avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati qualificati, anche mediante accordi o contratti di programma;
 - g) dotarsi di appropriati strumenti conoscitivi utili all'ottimale gestione dei rifiuti prodotti.

Art. 4 – Criteri Generali

1. La gestione dei rifiuti è attuata attraverso l'attivazione di un sistema integrato, articolato su base territoriale, a mezzo di Consorzi di Bacino obbligatori ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 24/10/2002.

2. Essa è finalizzata a:

- a) limitare la produzione dei rifiuti;
- b) diminuire il flusso del rifiuto indifferenziato;
- c) separare le frazioni pericolose ed inquinanti minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento successivi;
- d) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.



3. L'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti è realizzata tenendo conto:
- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni ed al clima;
 - c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d) dei sistemi di recupero disponibili;
 - e) dei sistemi di smaltimento finale;
 - f) della struttura e tipologia urbanistica delle zone interessate;
 - g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
 - h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere separatamente;
 - j) della resa, in relazione alle quantità raccolte ed ai costi di raccolta, del servizio di raccolta differenziata delle diverse frazioni;
 - k) delle interazioni col sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio gestito dal CONAI.

Art. 5 – Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

1. Il presente regolamento non si applica:
- a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) ai rifiuti radioattivi;
 - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - d) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - f) ai materiali esplosivi in disuso.

TITOLO II – Definizione e classificazione dei rifiuti – competenze inerenti il loro smaltimento

Art. 6 – Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in RIFIUTI URBANI e RIFIUTI SPECIALI e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI.

Art. 7 – Rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani:
- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006, meglio descritti ed identificati al successivo articolo 9;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;



- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 8 – Rifiuti speciali

1. Per rifiuti speciali si intendono:

- a) i rifiuti da attività agro-industriali ed agricole non esclusi dalla normativa sui rifiuti ai sensi dell'art 185 comma 1, lettera e del D.Lgs. 152/2006;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, i rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Art. 9 – Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

1. In virtù delle vigenti normative il Comune dichiara rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, e perciò sottoposti alla stessa disciplina dei rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi che rispondono ai seguenti criteri.

2. Criteri Qualitativi

Sono da considerarsi rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da attività economiche, purché compresi nell'elenco di cui al numero 1, punto 1.1.1 lettera a) della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984.

3. Criteri Quantitativi

Sono assoggettati al medesimo regime previsto per i rifiuti urbani, i rifiuti non pericolosi provenienti da attività economiche, indipendentemente dalle quantità, purché compresi nell'elenco di cui al precedente comma 2, ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 26/05/1998.



4. L'individuazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui ai precedenti commi sarà rivista sulla base dei criteri di assimilazione determinati dallo stato o dalla Regione Piemonte, non appena emanate le nuove disposizioni.

5. Il mancato rispetto dei criteri qualitativi ed il superamento dei limiti individuati nei criteri quantitativi da parte delle attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, da € 50,00 (cinquanta/00) ad € 500,00 (cinquecento/00).

Art. 10 – Rifiuti pericolosi

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lgs. 152/2006.

Art. 11 – Attività di Competenza del Comune

1. Compete obbligatoriamente al Comune, che l'esercita in regime di privativa attraverso il Consorzio di Bacino, la gestione delle seguenti categorie di rifiuti:

- a) tutti i rifiuti urbani;
- b) i rifiuti assimilati ai sensi dell'art. 9 che non ricadono nella fattispecie di cui al successivo comma 2.

2. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati ed alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino in eventuali accordi di programma di cui all'articolo 199, comma 12 del DLgs. 152/2006.

3. Il Comune in collaborazione con il Consorzio di Bacino si riserva la facoltà di istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

4. La gestione dei rifiuti è esercitata dal Comune nella forma obbligatoria prevista dalla normativa nazionale vigente e dalla legge regionale n. 24 del 24/10/2002.

5. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni e/o il Consorzio di Bacino si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 12 – Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di deposito temporaneo e di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art. 13 – Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali



1. Compete ai produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani provvedere, a proprie spese, allo smaltimento degli stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione ai sensi dell'art. 11, comma 3.

TITOLO III – Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 14 – Definizione della zona di raccolta

1. La zona del territorio comunale interessata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è stabilita entro l'intero territorio comunale.

Art. 15 – Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

1. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

2. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata, entro il perimetro di cui al precedente art. 14, in modo differenziato, con modalità e tempi diversi a seconda della frazioni di rifiuto e delle utenze interessate.

Art. 16 – Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

1. Al fine di applicare alla fase della raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti ed in ragione delle caratteristiche degli stessi, la raccolta è articolata in diversi servizi che possono essere attuati in alternativa o in concomitanza, allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi; in particolare sono previsti:

- a) servizi di raccolta *domiciliare*
- b) servizi di raccolta presso *centro di conferimento*
- c) servizi di raccolta *su chiamata*
- d) altri servizi specifici

2. Le norme per l'attuazione e la fruizione dei predetti servizi di raccolta sono dettate dai successivi titoli IV, V, VI e VII.

Art. 17 – Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani ed assimilati

1. I soggetti che effettuano il servizio di raccolta dovranno pesare i rifiuti raccolti prima di inviarli a recupero o smaltimento.

Art. 18 – Trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dal luogo di conferimento da parte dell'utenza sino al luogo di stoccaggio e/o trattamento.

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie secondo i principi generali di cui al presente regolamento.



3. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 19 – Smaltimento e recupero dei rifiuti

1. Lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti devono essere effettuati secondo i dettami del D.Lgs. 152/2006 conformandosi soprattutto a quanto stabilito dagli articoli 181 e 182 del D.Lgs. stesso e delle normative regionali.

2. Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo e di recupero.

TITOLO IV – I servizi di raccolta domiciliare

Art. 20 – Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta domiciliare

1. Le frazioni di rifiuto interessate dai servizi di raccolta domiciliare possono essere conferite, a seconda della caratteristica merceologica e di quanto prescritto nel presente regolamento, nei seguenti modi:

- a) imballate in sacchi a perdere;
- b) prive di imballo;
- c) inserite in contenitori dedicati mono o pluri utenza, presi in carico dagli utenti stessi.

2. Per quanto concerne le lettere a) e c) del precedente comma, vengono fissate le seguenti disposizioni:

- a) devono avere le caratteristiche cromatiche stabilite per la raccolta della corrispondente frazione di rifiuto;
- b) devono avere requisiti di resistenza proporzionati al peso e caratteristiche compatibili con la tipologia di rifiuto introdotto;
- c) i sacchi a perdere devono consentire, almeno sommariamente, in caso di controlli effettuati dal personale incaricato, la verifica visiva della presenza di eventuali materiali recuperabili o erroneamente conferiti;

Art. 21 – Modalità di conferimento ai servizi di raccolta domiciliare

1. Il conferimento diretto dei rifiuti al servizio di raccolta domiciliare è regolato dalle seguenti norme:

- a) i sacchi ed i contenitori devono essere esposti a bordo strada, agevolando la riduzione dei punti di conferimento, tra le ore 18,00 del giorno antecedente la raccolta e le ore 6,00 del giorno in cui viene effettuata la raccolta, fuori dalle abitazioni e devono rimanere il minor tempo possibile incustoditi; i contenitori devono essere tempestivamente ritirati a cura dell'utenza a svuotamento avvenuto; è inoltre reso obbligatorio il recupero, da parte del conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte o dell'esposizione tardiva;



- b) il conferimento deve avvenire, ove possibile, davanti al proprio ingresso pedonale o carraio, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;
- c) i residenti in strade private o cortili in cui non è possibile, o risulta pericoloso, l'accesso ai mezzi adibiti alla raccolta devono conferire sia i sacchi a perdere che i contenitori presso la strada pubblica più prossima;
- d) è obbligatorio l'impiego di sacchi o contenitori aventi le caratteristiche, anche cromatiche, e/o le diciture prescritte per ogni singola frazione di rifiuto. I rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti;
- e) i sacchi, i contenitori, i pacchi, le scatole, ecc. esposti dall'utenza devono avere un peso non eccedente i 15 kg, al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza degli addetti alla raccolta; qualora l'utente necessitasse di effettuare conferimenti di peso maggiore, è tenuto a suddividere il materiale in più sacchi o scatole;
- f) è fatto espressamente divieto di:
 - non suddividere il materiale differenziabile conferendolo con il rifiuto indifferenziato;
 - introdurre nel sacco o nei contenitori oggetti acuminati o taglienti senza adeguata protezione, che possano mettere a rischio la sicurezza e l'incolumità degli addetti alla raccolta ed al trattamento;
 - introdurre nei sacchi o nei contenitori rifiuti liquidi od eccessivamente impregnati di liquido che possano provocare la fuoriuscita di percolato;
 - lasciare fuoriuscire dal sacco o dal contenitore parte del rifiuto;
 - riempire oltremisura i sacchi rischiandone la rottura;
 - conferire sacchi aperti o chiusi malamente;
 - esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi;
 - foderare i contenitori con sacchi in polietilene o altro materiale;
 - effettuare conferimenti di peso eccedente i 15 kg (nel caso, suddividere il materiale).

2. In caso di frazioni che verrà ritenuto opportuno raccogliere con il sistema domiciliare senza il supporto di appositi sacchi o contenitori, il materiale deve essere confezionato o impilato in modo da occupare il minor spazio possibile, evitare che vada disperso nelle aree circostanti, che arrechi danno o disturbo alla popolazione e all'ambiente.

3. Viene predisposto un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione, controlli casuali o su segnalazione degli addetti alla raccolta.

TITOLO V – Servizi di raccolta presso centro di conferimento

Art. 22 Predisposizione del centro di conferimento comunale

1. Presso il Comune di Galliate è predisposto un centro di conferimento, quale struttura a supporto dei servizi comunali di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.



2. Presso il centro di conferimento possono essere conferiti direttamente dall'utenza i rifiuti ingombranti e tutte le frazioni di rifiuti urbani ed assimilati per le quali si sia individuata una concreta possibilità di smaltimento indifferenziato o recupero finale.

3. In particolare il centro di conferimento comunale intende rappresentare il punto di raccolta tramite conferimento diretto di:

- a) materiali ingombranti
- b) rottami ferrosi
- c) frigoriferi e condizionatori
- d) materiali elettronici
- e) sfalci erbosi, potature, ramaglie
- f) legname non trattato
- g) legname trattato
- h) carta
- i) cartone
- j) vetro, alluminio e banda stagnata
- k) plastica
- l) pile esauste
- m) accumulatori
- n) filtri olio
- o) oli minerali
- p) oli vegetali
- q) vernici
- r) neon
- s) pneumatici di auto
- t) materiali inerti di provenienza domestica (per un quantitativo non superiore a Kg. 50)
- u) toner e cartucce di stampa

4. Il centro di conferimento potrà inoltre fungere da punto di riferimento e di ammasso per le raccolte differenziate effettuate sul territorio.

Art. 23 – Regolamento di gestione del centro di conferimento

1. Il Comune predispone un apposito regolamento di gestione del centro di conferimento secondo linee guide esposte nei paragrafi successivi.

2. Il centro di conferimento è aperto agli utenti in orari e giorni prestabiliti.

3. Possono accedere al centro:

- a) i cittadini residenti;
- b) i produttori di rifiuti assimilati di cui all'art. 9 previo rilascio di un apposito documento da parte dei competenti uffici comunali;
- c) eventuali altri soggetti, pubblici o privati, con cui sia stata stipulata apposita convenzione nel rispetto delle leggi vigenti.

4. Il centro di conferimento comunale è gestito dal Consorzio di Bacino Basso Novarese, che attraverso l'affidamento a operatori accreditati esercita anche la custodia del centro e l'assistenza agli utenti.



5. Il centro di conferimento comunale è vigilato al fine di:
- evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - evitare che gli utenti conferiscano rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie;
 - evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nel centro di conferimento comunale di proprietà del Comune e/o dell'ente gestore;
 - sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.
6. L'incaricato alla sorveglianza deve:
- redigere, se richiesto, una relazione periodica in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati dalla Stazione di conferimento;
 - segnalare al Consorzio di Bacino ogni violazione del regolamento;
 - segnalare al Consorzio di Bacino ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi.
7. E' fatto espresso divieto di:
- arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
 - abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del centro di conferimento;
 - abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel centro di conferimento;
 - introdurre tipologie di materiali in contenitori non adibiti alla raccolta specifica;
8. I contenitori presenti nel centro di conferimento dovranno avere le seguenti caratteristiche indicative:
- essere dotati di cartelli con scritte ben leggibili riportanti la tipologia di materiale cui i sono destinati;
 - essere di facile accesso all'utenza;
 - essere di facile accesso per la movimentazione e/o svuotamento da parte degli addetti.
9. Presso il centro di conferimento può essere istituito se ritenuto necessario un sistema di pesatura, eventualmente anche con badge di riconoscimento, anche in vista di un'eventuale definizione della tariffa rifiuti con metodo di rilevazione puntuale.

TITOLO VI – Altri servizi di raccolta

Art. 24 - Servizi di raccolta su chiamata

1. I servizi di raccolta su chiamata si riferiscono a frazioni di rifiuti la cui produzione presenta caratteristiche di occasionalità e/o presso utenze dotate di possibilità di ammasso temporaneo di frazioni di rifiuti riciclabili; sono compresi in questa categoria anche i servizi a periodicità variabile concordata di volta in volta, direttamente tra la grande utenza ed il gestore del servizio di raccolta.



2. Le modalità di conferimento a detti servizi vengono stabilite in relazione alla specifica utenza e frazione di rifiuto interessata.

Art. 25 – Servizi di raccolta presso scuole e centri di vendita

1. Potranno inoltre essere attivati servizi di raccolta differenziata tramite contenitori dedicati posizionati presso centri di vendita, scuole ed altri complessi o edifici ad alta affluenza di pubblico.

TITOLO VII – Gestione dei rifiuti solidi urbani

Art. 26 – Conferimento e raccolta dei rifiuti indistinti

1. E' permesso il conferimento indistinto unicamente di quei rifiuti per cui non sono stati attuati servizi di raccolta differenziata sul territorio comunale.

2. La raccolta dei rifiuti urbani ordinari indistinti può essere effettuata mediante sistema misto:

- a) raccolta mediante sacchi a perdere;
- b) raccolta mediante contenitori dedicati in carico all'utenza.

3. I sacchi a perdere, devono essere di colore diverso da quello adottato per eventuali raccolte differenziate di altre frazioni di rifiuto e comunque possibilmente semitrasparenti al fine di poterne verificare di massima il contenuto recuperabile.

4. La raccolta mediante contenitori dedicati può essere effettuata presso le utenze condominiali che dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) farne un uso esclusivamente privato;
- b) custodire detti contenitori in luogo privato non accessibile al pubblico e provvedere ad esporli fuori dalla proprietà, a lato della pubblica via, in luogo in cui non rechino intralcio, nei giorni di raccolta;
- c) concordare precedentemente eventuali diverse modalità di conferimento con il gestore del servizio;
- d) non introdurre rifiuti sciolti ma debitamente imballati in sacchi a perdere.

5. Qualora per particolari motivazioni dovesse rendersi necessario il ricorso all'utilizzo di contenitori stradali, per un uso esclusivamente privato, gli stessi devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con raccordi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite accidentali di contenuto;
- b) essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti i residenti presso l'utenza interessata;
- c) essere dotati di dispositivi di apertura e di aerazione tali da assicurare un'efficace difesa antimurina e antinsetti ed un'agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio con detersivi e le periodiche disinfestazioni;
- d) essere ubicati in aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile e il più possibile distanti dai locali abitati;
- e) ove necessario, essere predisposti per il caricamento automatico e muniti di segnalazione catarifrangente; se mobili, devono essere dotati di apposito impianto frenante.



Art. 27 – Conferimento e raccolta della frazione organica

1. Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati (frazione umida) è finalizzato al riciclaggio organico per la produzione di compost da rifiuti.

2. Il conferimento e la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani è effettuato tramite l'uso congiunto di sacchi biodegradabili a perdere e contenitori dedicati mono o pluri utenza secondo le modalità di seguito esposte:

- a) alle utenze sono assegnati contenitori da 6,5 litri per ogni nucleo familiare (per uso esclusivamente da interno) e da 35 o 120 o 240 litri (la capacità e il numero dei contenitori sono rapportati alla capacità produttiva della singola utenza o dell'aggregazione di più utenze in un unico complesso immobiliare);
- b) nei contenitori vengono introdotti i rifiuti organici contenuti nei prescritti sacchetti biodegradabili;
- c) i contenitori da esterno (35, 120, o 240 litri) sono esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 21; devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.

3. I contenitori per la raccolta della frazione umida sono contrassegnati da colore nero con coperchio marrone (35 litri) o da colore marrone (120 e 240 litri). I sacchi da introdurre nei contenitori non sono assoggettati ad alcuna caratteristica cromatica ma, oltre a quelle di resistenza e semitrasparenza richieste per tutte le frazioni di rifiuto, esclusivamente a quella di biodegradabilità.

Art. 28 – Conferimento e raccolta della frazione cartacea

1. Il servizio di raccolta della frazione cartacea dei rifiuti urbani ed assimilati è finalizzato al riciclaggio dei materiali raccolti.

2. Il materiale è esposto, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 21.

3. Il materiale non deve essere frammisto ad altri rifiuti ed in particolare non deve essere contenuto in sacchetti di plastica.

4. Il materiale deve essere collocato in modo da non spargersi e non ostruire la sede stradale (legato con spago, contenuto in sacchetti o borse di carta, scatoloni, ecc.), gli scatoloni devono essere esposti piegati e legati al fine di non creare intralcio alla circolazione pedonale e/o veicolare.

Art. 29 – Conferimento e raccolta dei materiali ingombranti

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti sono organizzati secondo le seguenti modalità.

- a) servizio di raccolta su chiamata;
- b) presso il centro di conferimento comunale effettuato direttamente dal produttore.



2. Per ciò che concerne il servizio su chiamata, i rifiuti, previa prenotazione, sono collocati a cura dell'utente a livello del piano stradale onde facilitarne l'asportazione con gli appositi mezzi da parte degli addetti; i rifiuti devono essere ammassati separatamente, suddivisi per frazione merceologica; quantità conferibili, tempi e modi di prenotazione e di svolgimento del servizio sono stabiliti dall'assessorato competente in collaborazione con il Consorzio di Bacino e debitamente divulgati presso la popolazione.

3. Per il conferimento di cui alla lettera b) si rimanda al precedente Titolo V ed al regolamento di gestione del centro di conferimento comunale.

Art. 30 – Conferimento e raccolta dei beni durevoli

1. I beni durevoli individuati sono i seguenti:

- a) frigoriferi e condizionatori;
- b) congelatori e surgelatori;
- c) monitors e televisori;
- d) computers, tastiere, ecc.;
- e) lavatrici e lavastoviglie;
- f) piccoli elettrodomestici, telefoni, citofoni, ecc.

2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei beni durevoli sono organizzati secondo le seguenti modalità:

- a) conferimento effettuato direttamente dal produttore al centro di conferimento comunale, secondo quanto stabilito dal precedente Titolo V e dal regolamento di gestione;
- b) consegna ad un rivenditore autorizzato contestualmente all'acquisto di un altro bene durevole.

Art. 31 – Conferimento e raccolta di altre frazioni valorizzabili

1. Il Comune di Galliate, in accordo con il Consorzio di Bacino Basso Novarese, può attivare opportune forme di raccolta per altre eventuali frazioni valorizzabili.

Art. 32 – Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) conferimento effettuato direttamente dal produttore al centro di conferimento comunale, secondo quanto stabilito dal precedente Titolo V e dal regolamento di gestione;
- b) mediante l'utilizzo di apposite compostiere per uso domestiche affidate dal Comune all'utenza.

Art. 33 – Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità

1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti con caratteristiche di pericolosità nei cestini stradali o in altri contenitori collocati sul territorio, né all'interno di contenitori e sacchi adibiti alle raccolte domiciliari.



2. Queste tipologie di rifiuti devono essere conferite rispettivamente:

a) Accumulatori, pile e batterie di pile

- negli appositi contenitori presso i rivenditori autorizzati;
- negli appositi contenitori posti presso il centro di conferimento.

I contenitori per pile e batterie di pile devono essere contrassegnati da colore giallo recanti un vistoso adesivo a sfondo blu riportante la tipologia di raccolta.

b) Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati

- in appositi contenitori collocati presso le farmacie.

I contenitori per i farmaci inutilizzati, scaduti o avariati devono essere contrassegnati da un vistoso adesivo a sfondo rosso con croce bianca.

c) Prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F", le lampade a scarica ed i tubi catodici

- presso il centro di conferimento comunale secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dal regolamento di gestione del centro stesso.

d) Frigoriferi, frigocongelatori e condizionatori

- presso il centro di conferimento comunale secondo quanto sancito dal presente regolamento e dal regolamento di gestione del centro stesso;
- al servizio di raccolta rifiuti ingombranti;
- ad un rivenditore autorizzato, contestualmente all'acquisto di un nuovo bene.

e) Oli minerali esausti e filtri olio

- presso il centro di conferimento comunale secondo quanto sancito dal presente regolamento e dal regolamento di gestione del centro stesso.

f) Vernici e neon

- presso il centro di conferimento comunale secondo quanto sancito dal presente regolamento e dal regolamento di gestione del centro stesso.

Art. 34 Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. Premesso che i restanti rifiuti cimiteriali (carta, cartone, lumini, rifiuti vegetali) sono gestiti secondo le modalità previste per gli altri rifiuti urbani, la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera f) è regolata dalle seguenti specificazioni tecniche dettate dalla D.G.R. n. 122 – 19675:

a) Frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti, ecc.

- confezionamento in contenitore idoneo di materiale resistente e munito di chiusura, recante la dicitura "rifiuti cimiteriali";
- deposito provvisorio, solo qualora si rendesse necessario per una maggiore razionalizzazione del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero;
- smaltimento finale preferibilmente presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa; in alternativa, smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti urbani in base a specifico accordo con il gestore della discarica stessa.



- b) Parti metalliche quali zinco, ottone, piombo, ecc.
- bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità;
 - deposito provvisorio, separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui alla lettera a);
 - invio al recupero tramite rottamazione.

Art. 35 – Frequenze dei servizi di raccolta

1. Premesso che le frequenze sotto riportate sono suscettibili di variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze, variazioni che verranno comunque dettagliatamente riportate negli appositi capitolati d'appalto ed adeguatamente pubblicizzate presso la popolazione, la frequenza dei servizi di raccolta oggi in atto viene delineata nel seguente modo:

- a) rifiuti indistinti: settimanale
- b) frazione organica: bisettimanale
- c) frazione cartacea: settimanale
- d) altre frazioni: su richiesta

TITOLO VIII – Gestione dei rifiuti da imballaggio

Art. 36 – Competenze

1. Il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari compete ai produttori ed agli utilizzatori; la restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio non deve comportare oneri economici per il consumatore.

2. La realizzazione della raccolta dei rifiuti di imballaggio primari compete al Comune che attraverso il Consorzio di Bacino organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferirli al servizio pubblico selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi; la gestione della raccolta differenziata è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed è coordinata con la gestione degli altri rifiuti.

3. E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

4. Fino a che il sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio non sarà a regime, eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico in raccolta differenziata, unitamente ai corrispondenti imballaggi primari, qualora il sistema di raccolta adottato e la destinazione finale degli stessi lo permettano.

Art. 37 – Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, alluminio e banda stagnata

1. Il conferimento e la raccolta differenziata di tali rifiuti vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) raccolta domiciliare



- alle utenze sono assegnati contenitori da 35 litri per ogni nucleo familiare e da 120 o 240 litri (la capacità e il numero dei contenitori sono rapportati alla capacità produttiva della singola utenza o dell'aggregazione di più utenze in un unico complesso immobiliare);
- nei contenitori vengono introdotti i rifiuti di materiale vetroso o banda stagnata o alluminio;
- i contenitori sono esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 21; i contenitori devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta;

b) conferimento diretto a cura del produttore presso il centro di conferimento, soprattutto per materiale vetroso ingombrante quali damigiane, ecc.

2. In nessun caso possono essere conferiti, unitamente ai contenitori di cui alla lettera a), altri prodotti, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione; oggetti di vetro diversi dagli imballaggi quali lastre di vetro ed, in particolare prodotti pluricomposti a base vetrosa (ad es. lampadari, vetro retinato, vetro plastificato etc.).

3. I contenitori utilizzati per questa tipologia di raccolta sono contrassegnati dal colore azzurro.

Art. 38 – Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in plastica

1. Il conferimento e la raccolta differenziata di tali rifiuti vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

a) raccolta domiciliare

- alle utenze sono consegnati sacchi a perdere per ciascun nucleo familiare da utilizzarsi per i conferimenti;
- i sacchi sono esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 21.

b) conferimento diretto a cura del produttore presso il centro di conferimento.

2. I materiali conferibili sono quelli definiti dagli accordi nazionali con il Consorzio di settore COREPLA, quali: bottiglie e flaconi, vasetti in plastica e polistirolo, vaschette in plastica e polistirolo, polistirolo da imballaggio, reti per alimenti, plastica in film, borse e sacchetti in polietilene; le tipologie elencate possono essere suscettibili di modifiche in base ai medesimi accordi nazionali.

3. In nessun caso possono essere conferiti imballaggi diversi da quelli stabiliti nell'apposito elenco, né tantomeno altri oggetti in plastica non configurabili come imballaggio primario (giocattoli, bicchieri/piatti/posate in plastica, tubi, secchi e bacinelle, contenitori per cd e video, cassette per bottiglie, gommapiuma, materiali estranei), pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione; frazioni plastiche diverse possono essere conferite unicamente presso il centro di conferimento secondo le modalità dettate dal regolamento di gestione.



4. I sacchi utilizzati per questa tipologia di raccolta sono contrassegnati dal colore giallo.

Art. 39 – Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in cartone

1. Gli imballaggi in cartone possono essere raccolti in modo differenziato unitamente agli altri rifiuti cartacei secondo le modalità descritte all'art. 30, comma1, lettera a).

Art. 40 – Frequenze dei servizi di raccolta

1. Premesso che le frequenze sotto riportate sono suscettibili di variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze, variazioni che verranno comunque dettagliatamente riportate negli appositi capitolati d'appalto ed adeguatamente pubblicizzate presso la popolazione, la frequenza dei servizi di raccolta oggi in atto viene delineata nel seguente modo:

- a) vetro, alluminio e banda stagnata: settimanale
- b) plastica: settimanale

TITOLO IX – Gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 41 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Il Comune, rilevate le particolari caratteristiche quali – quantitative dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, secondo quanto disposto all'art. 9 del presente regolamento, può istituire, in accordo con il Consorzio di Bacino Basso Novarese, appositi servizi di raccolta volto al maggior recupero possibile di materiali differenziati.

2. Possono essere previsti servizi di raccolta dei rifiuti assimilati per i seguenti materiali:

- a) rifiuti indistinti
- b) carta e cartone
- c) imballaggi in vetro, alluminio e banda stagnata
- d) imballaggi in plastica
- e) materiali in metallo
- f) indumenti, cascame, stracci, materiale tessile in genere
- g) legno non trattato
- h) legno trattato
- i) rifiuti organici comportabili
- j) rifiuti di imballaggio primari e secondari

3. Il servizio potrà essere attivato gradualmente, in ragione delle soluzioni organizzative individuate.

4. Il conferimento e la raccolta differenziata dei materiali di cui al precedente comma 2 verranno effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) presso il centro di conferimento comunale;
- b) presso il produttore ad eccezione dei materiali in metallo, del legno non trattato e trattato.



5. Maggiori oneri derivanti dall'utilizzo di particolari contenitori o dalla personalizzazione delle frequenze di servizio sono posti a carico del produttore.

Art. 42 – Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani

1. Sono considerati rifiuti sanitari i rifiuti, provenienti da ospedali, case di cura private, laboratori di analisi cliniche, ambulatori in cui si effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali, residenze assistenziali o case famiglia per soggetti affetti da HIV e sindromi correlate, studi medici odontoiatrici, studi veterinari, farmacie che effettuano attività di autodiagnosi rapida.

2. Sono considerati rifiuti sanitari assimilati agli urbani i rifiuti sanitari non pericolosi e non potenzialmente infetti di cui all'art. 9, comma 3, del presente regolamento.

3. I rifiuti di cui al comma 2, sottostanno alle modalità di conferimento e raccolta previste per gli altri rifiuti assimilati all'art. 39.

TITOLO X – Gestione dei rifiuti speciali

Art. 43 – Gestione dei rifiuti speciali

1. Alla gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, devono provvedere coloro che li producono, ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 13.

2. Il Comune, di concerto con il Consorzio di Bacino, qualora ritenuto opportuno, istituisce nel rispetto della normativa vigente specifici servizi finalizzati al corretto recupero o smaltimento di particolari tipologie di rifiuti speciali.

TITOLO XI – Gestione di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e dalle pratiche “fai da te”

Art. 44 – Smaltimento dei veicoli a motore

1. I veicoli a motore, i rimorchi e simili, che per volontà del proprietario o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione devono essere conferiti dal proprietario stesso, esclusivamente a specifici centri autorizzati di raccolta per la demolizione ed eventuale recupero di parti per la rottamazione.

Art. 45 – Modalità di conferimento e raccolta differenziata dell'olio minerale esausto, delle batterie al piombo esauste, dei filtri olio e dei pneumatici usurati

1. l'olio minerale esausto, gli accumulatori per autoveicoli e i pneumatici di autoveicoli usurati possono essere conferiti:

- a) in appositi contenitori presso il centro di conferimento, secondo quanto previsto nel presente regolamento e nel regolamento di gestione del centro stesso;
- b) presso rivenditori autorizzati.

TITOLO XII – Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti

Art. 46 – Attività volte alla diminuzione dei rifiuti

1. Ai fini della diminuzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione Comunale ed il Consorzio di Bacino possono promuovere:



- a) campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo ecocompatibile, attuate anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori;
- b) iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
- c) iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con gruppi e associazioni operanti in tal senso;
- d) divulgazione e diffusione dell'uso del compostaggio domestico degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza offerto alla popolazione.

Art. 47 - Uso di materiali riciclati

1. Ai fini di incrementare e promuovere l'uso di materiale derivante da riciclaggio, il Comune, previa verifica delle reali possibilità di utilizzo di materiali riciclati nei vari settori, stabilisce i quantitativi annui minimi di materiali riciclati da utilizzare presso gli uffici comunali.

2. Il Comune promuove inoltre, nelle forme e nei modi che andrà a stabilire, l'uso di materiali riciclati presso scuole, uffici ed aziende private.

TITOLO XIII – Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art. 48 – Definizione

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi.

2. Sono comunque rifiuti urbani esterni i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade.

Art. 49 – Raccolta, trattamento e spazzamento

1. Le aree interessate ai servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni sono:

- a) strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi;
- b) altre strade, anche private, soggette a pubblico transito in via permanente e senza limitazioni di sorta;
- c) aree pedonali a verde pubblico e/o aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi, le aiuole spartitraffico etc.

2. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento le aree in concessione o in uso temporaneo; tali servizi sono a carico dei concessionari.

3. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento e trattamento i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuate entro il territorio comunale; tali servizi sono a carico degli Enti competenti.



4. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite con ordinanza del Sindaco in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore.

Art. 50 – Contenitori porta rifiuti

1. Nelle aree pubbliche o di uso pubblico potranno essere installati appositi contenitori per rifiuti di piccole dimensioni.

2. E' vietato l'uso di tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, pericolosi o soggetti a raccolta differenziata.

Art. 51 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintati e non, devono essere puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque condotti nel rispetto delle norme vigenti.

2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

3. I proprietari, gli amministratori, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura.

4. A tale scopo, essi devono provvederli, ove necessario, di recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

Art. 52 – Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, conferendo i rifiuti con le modalità prescritte dalla gestione del servizio.

2. Per i rifiuti prodotti dai mercati viene istituito apposito servizio di raccolta differenziata, con obbligo per gli occupanti i posti di vendita alla differenziazione della frazione umida, cartacea e lignea dalla frazione secca.

Art. 53 – Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata anche provvedendo a fornire le aree di appositi cestini raccoglitori.



2. I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Art. 54 - Carico e scarico di merci e materiali

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico e trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica; in ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di regolamento.

Art. 55 - Rifiuti da attività edilizie

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 56 - Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree in oggetto devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite ad uso ultimato a cura degli occupanti.

2. Gli occupanti sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 57 - Asporto di scarichi abusivi

1. In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

2. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico di raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

Art. 58 - Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

1. Possono costituire servizio integrativo dei servizi di raccolta rifiuti urbani esterni:

- a) la pulizia periodica di fontane e monumenti pubblici;
- b) il diserbo periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
- c) l'espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
- d) la defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite;
- e) lo sgombero della neve

2. Secondo criteri di opportunità, potranno eventualmente essere affidati, singolarmente o congiuntamente, anche a ditte diverse da quelle che effettuano i



servizi di raccolta dei rifiuti od anche essere espletati direttamente dal personale comunale.

Art. 59 - Sgombero della neve

1. In caso di nevicate si provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:

- a) rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di cloruri o di miscele criodrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.

2. E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.

3. Ai residenti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dalle grondaie dei tetti che si protendano sulla pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

TITOLO XIV – Disposizioni finali

Art. 60 – Divieti

1. Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente regolamento, è fatto divieto di:

- a) non effettuare la corretta differenziazione dei rifiuti;
- b) abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche o private non espressamente autorizzate a tale scopo;
- c) cernire, rovistare e recuperare, senza autorizzazione, rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche, le aree a supporto dei servizi di raccolta e gli impianti di trattamento;
- d) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di piccoli rifiuti, escrementi di animali, spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto.

2. E' fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione, anche del volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il Comune o con il Consorzio di Bacino Basso Novarese, effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei rifiuti urbani.

3. Il Comune potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma precedente a patto che:

- a) siano rispettati tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione dei rifiuti ed in particolar modo quello d'iscrizione all'albo gestori, ove prescritto;
- b) siano concordati tempi e modalità di effettuazione delle raccolte;
- c) siano forniti al Comune i dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.

Art. 61 - Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati



1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, il Comune provvederà ad istituire apposita tariffa in applicazione della parte IV del D.Lgs. 152/2006.
2. Il Comune disciplinerà l'applicazione della tariffa suddetta con apposito regolamento.
3. Fino all'applicazione della tariffa, indicata al comma 1°, resta in vigore il regolamento della tassa rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 9/02/2006 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/03/2007.

Art. 62 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo quanto disposto dall'art. 191 del D.Lgs 152/2006.
2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 63 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale, quanto previsto dai regolamenti comunali, in particolare dal Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, e le ordinanze sindacali in materia.

Art. 64 - Controlli

1. A sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e dell'articolo 197 del D.Lgs. 152/2006 le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze al Consorzio e al Comune della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali; in particolare competono al comune i controlli sull'osservanza delle modalità di conferimento prescritte e sul divieto di abbandono dei rifiuti.

Art. 65 - Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento o che comunque costituiscono aggressioni e degrado all'ambiente, provvede, per quanto di competenza del comune, il Corpo di Polizia Municipale.
2. Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.



Art. 66 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, ove non si riscontrino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con il pagamento delle sanzioni amministrative determinate a norma delle vigenti disposizioni legislative.

2. Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00 (centocinque/00) ad euro 620,00 (seicentoventi/00).

3. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 (cinquanta/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).

4. La mancata differenziazione dei rifiuti da parte di utenze domestiche o utenze non domestiche produttrici di rifiuto assimilato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 (cinquanta/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).

5. L'esposizione dei sacchi o dei contenitori al di fuori degli orari previsti dal presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 100,00 (cento/00).

6. Il conferimento dei sacchetti di rifiuto domestico nei cestini portarifiuti, collocati nel territorio comunale o nelle vicinanze dei medesimi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40,00 (quaranta/00) a euro 400,00 (quattrocento/00).

7. Il conferimento della frazione cartacea in sacchetti di plastica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 100,00 (cento/00).